

REGOLAMENTO (CEE) N. 2785/80 DELLA COMMISSIONE**del 30 ottobre 1980****che stabilisce modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2967/76 recante norme comuni relative al tenore d'acqua dei galli, galline e polli congelati e surgelati**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2777/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del pollame⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 369/76⁽²⁾,

visto il regolamento (CEE) n. 2967/76 del Consiglio, del 23 novembre 1976, recante norme comuni relative al tenore d'acqua dei galli, galline e polli congelati e surgelati⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2632/80⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 7, lettera b),

considerando che, allo stadio attuale, non si ritiene opportuno applicare le norme comuni riguardanti il tenore d'acqua dei galli, galline e polli congelati e surgelati a tali prodotti esportati dalla Comunità;

considerando che, a norma dell'articolo 1, paragrafo 1, primo comma, e dell'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 2967/76, la commercializzazione, in quanto tali, dei galli, delle galline e dei polli considerati non conformi è vietata, qualora gli imballaggi non rechino indicazioni appropriate; che è pertanto necessario stabilire modalità pratiche per quanto concerne l'apposizione sugli imballaggi individuali e collettivi di indicazioni differenziate a seconda della destinazione, onde facilitare il controllo ed evitare che i prodotti vengano deviati dalla destinazione prevista;

considerando che occorre prevedere indicazioni speciali per i galli, le galline ed i polli trattati con polifosfati, ai quali si applica l'esenzione contemplata dall'articolo 1, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CEE) n. 2967/76; che occorre inoltre adottare le disposizioni relative all'apposizione delle indicazioni prescritte dal regolamento (CEE) n. 2967/76, allo scopo di agevolare il controllo e garantire un'applicazione uniforme di detto regolamento;

considerando che è necessario prevedere un termine conveniente per la trasmissione alla Commissione dei dati statistici di cui all'articolo 8, terzo comma, del regolamento (CEE) n. 2967/76;

considerando che, a norma dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 2967/76, gli Stati membri adottano le modalità pratiche di controllo del tenore d'acqua di galli, galline e polli congelati e surgelati; che, ai fini di un'applicazione uniforme del regolamento citato, è opportuno che ogni Stato membro comunichi la sua scelta alla Commissione e agli altri Stati membri;

considerando che spetta a ciascuno Stato membro prevedere le sanzioni applicabili ai contravventori;

considerando che il comitato di gestione per il pollame e le uova non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Il controllo del tenore d'acqua di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2967/76 viene eseguito sui galli, galline e polli congelati o surgelati commercializzati all'interno della Comunità, a meno che venga fornita la prova, giudicata soddisfacente dall'autorità competente, che si tratta di prodotti destinati esclusivamente all'esportazione.

2. Prima dell'operazione di controllo, la persona designata per l'esecuzione del medesimo definisce la quantità di carcasse di volatili oggetto del controllo e che rappresenta ai sensi del presente regolamento una « partita ».

La partita è costituita da carcasse dello stesso tipo (sia i galli e/o galline, sia i polli), riuniti in un solo luogo (ad esempio: macello, magazzino, punto di vendita o durante un trasporto), che provengono dallo stesso macello e che hanno la stessa presentazione (sia con frattaglie commestibili, sia senza frattaglie commestibili), separando le carcasse che portano la menzione « pollame raffreddato a secco » dalle altre.

3. La decisione presa in esito al controllo si applica all'intera partita controllata.

⁽¹⁾ GU n. L 282 dell'1. 11. 1975, pag. 77.

⁽²⁾ GU n. L 45 del 21. 2. 1976, pag. 3.

⁽³⁾ GU n. L 339 dell'8. 12. 1976, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 270 del 15. 10. 1980, pag. 14.

Articolo 2

1. Previo controllo e, se del caso, previa analisi contraddittoria, gli imballaggi collettivi contenenti le carcasse di volatili della partita considerati non conformi al disposto del regolamento (CEE) n. 2967/76 sono muniti dal detentore, sotto il controllo dell'autorità competente, di un nastro adesivo o di un'etichetta recante almeno una delle seguenti diciture:

• TENORE D'ACQUA SUPERIORE AL LIMITE CEE •
 • VANDINDHOLD OVERSTIGER EØF-NORM •
 • WASSERGEHALT ÜBER DEM EWG-HÖCHSTWERT •
 • ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΕ ΝΕΡΟ ΑΝΩΤΕΡΗ ΤΟΥ ΟΠΙΟΥ ΕΟΚ •
 • WATER CONTENT EXCEEDS EEC LIMIT •
 • TENEUR EN EAU SUPÉRIEURE À LA LIMITE CEE •
 • WATERGEHALTE HOGER DAN HET EEG-MAXIMUM •

2. La dicitura di cui al paragrafo 1 non è peraltro apposta se si certifica all'autorità competente che le carcasse di cui al paragrafo 1 sono destinate all'esportazione. In tal caso, l'autorità competente adotta i provvedimenti più opportuni per impedire che la partita in questione venga commercializzata all'interno della Comunità.

3. Se le carcasse di cui al paragrafo 1 sono destinate al commercio al minuto, deve essere apposta sugli imballaggi individuali, sotto il controllo dell'autorità competente, la dicitura di cui al paragrafo 1.

4. Le carcasse di cui al paragrafo 1 restano sotto il controllo dell'autorità competente, sino al momento in cui ricevono un trattamento deciso conformemente all'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 2967/76.

Articolo 3

I galli, le galline e i polli congelati e surgelati ai quali si applichi l'esenzione transitoria prevista dall'articolo 1, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CEE) n. 2967/76 recano almeno una delle seguenti diciture sugli imballaggi individuali e collettivi:

• CONTIENE UNA SOLUZIONE DI POLIFOSFATI •
 • INDEHOLDER POLYPHOSPHATOPLØSNING •
 • ENTHÄLT POLYPHOSPHATLÖSUNG •
 • ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΔΙΑΛΥΜΑ ΠΟΛΥΦΩΣΦΟΡΙΚΩΝ •
 • CONTAINS POLYPHOSPHATE SOLUTION •
 • CONTIENT UNE SOLUTION DE POLYPHOSPHATE •

• BEVAT EEN OPLOSSING VAN POLYFOSFATEN •

Articolo 4

Le diciture di cui all'articolo 1, paragrafo 1, terzo comma, del regolamento (CEE) n. 2967/76 ed agli articoli 2 e 3 del presente regolamento devono essere iscritte in un punto evidente e in modo da essere facilmente visibili, chiaramente leggibili e indelebili. Esse non devono in alcun modo essere dissimulate, deformate o separate da altre indicazioni o figure.

Le diciture devono essere redatte nella lingua o nelle lingue dello Stato membro nel quale ha luogo la vendita al minuto o ogni altra utilizzazione.

Le lettere devono avere un'altezza minima di 3 mm sugli imballaggi individuali e di 8 mm sugli imballaggi collettivi.

Articolo 5

In date 31 luglio 1981 e 31 ottobre 1981, al più tardi, gli Stati membri trasmettono alla Commissione una relazione statistica sui controlli effettuati, nel corso dei tre mesi precedenti, dagli organismi o dai servizi all'uopo designati ovvero sotto la loro autorità.

Articolo 6

Gli Stati membri adottano tutte le misure appropriate per sanzionare le infrazioni alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 2967/76.

Articolo 7

Ogni Stato membro comunica agli altri Stati membri e alla Commissione in data anteriore al 1° marzo 1981:

- le modalità pratiche di controllo adottate a norma dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2967/76;
- le misure adottate conformemente all'articolo 6.

Qualsiasi modifica al riguardo è comunicata immediatamente agli altri Stati membri e alla Commissione.

Articolo 8

Il presente regolamento è applicabile a decorrere dal 1° aprile 1981 per quanto concerne gli articoli da 1 a 6.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 ottobre 1980.

Per la Commissione

Finn GUNDELACH

Vicepresidente
